

Capo I- Disposizioni generali

Art. 1- Ambito di applicazione e Destinatari

1.1 Il Codice Etico (di seguito semplicemente il "Codice") riconosce, recepisce, declina e fa propri i Principi Aziendali di **UnaLogica srl** (di seguito denominata la "Società") e le disposizioni dello stesso costituiscono il riconoscimento degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nell'ambiente di lavoro.

1.2 I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per gli amministratori della Società ("Amministratori"), per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato ("Dipendenti") e per tutti coloro che operano per la Società, quale che sia il rapporto - anche temporaneo od occasionale - che li lega alla stessa ("Collaboratori"). Gli Amministratori, i Dipendenti e i Collaboratori sono di seguito definiti congiuntamente "Destinatari".

1.3 Il Codice sarà portato a conoscenza dei terzi che ricevono incarichi dalla Società o che abbiano con essa rapporti stabili, temporanei od occasionali.

Art. 2 - Informazione e Comunicazione

2.1 La Società svolge la propria attività con onestà e integrità, nel rispetto dei principi etici e morali contenuti nel presente Codice, e si impegna a non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri, anche attraverso il proprio comportamento, di non condividerne il contenuto e lo spirito. I Destinatari dovranno, pertanto, attenersi ai principi di comportamento del presente Codice che la Società hanno approvato e pubblicato al fine di aiutare tutti i destinatari a comportarsi in modo legale ed etico. La Società, inoltre, persegue il rispetto delle leggi e dei regolamenti, ai quali dovranno sempre attenersi i Destinatari del Codice.

2.2 La Società rende disponibile a tutti il contenuto del Codice - anche tramite Internet e i social media - e provvede a informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice stesso, raccomandandone l'osservanza.

Art. 3 Correttezza

3.1 Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e in ogni tempo verificabile. Tutti coloro che effettuano le suddette operazioni devono garantire la rintracciabilità delle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, l'evidenza delle eventuali autorizzazioni e delle modalità di esecuzione dell'operazione medesima.

3.2 I Dipendenti e i soggetti che effettuano acquisti di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto della Società, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità e operare con la diligenza del buon padre di famiglia. La Società, nella scelta dei propri fornitori, deve sempre seguire criteri oggettivi e adottare comportamenti orientati al massimo vantaggio competitivo, assicurando e garantendo al tempo stesso a tutti i fornitori lealtà, imparzialità e pari opportunità di collaborazione.

3.3 Ogni Funzione/Direzione/Area aziendale è responsabile della veridicità, autenticità e originalità della documentazione prodotta e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

3.4 Le attività di sponsorizzazione effettuate dalla Società devono essere destinate in favore di enti e/o organizzazioni di sicura affidabilità ed eticità, che forniscano adeguate garanzie in ordine alla corretta destinazione delle somme erogate. I soggetti incaricati dalla Società di gestire tali attività sono tenuti a verificare, per quanto di loro competenza, il corretto utilizzo dei fondi, richiedendo in ogni caso che le iniziative intraprese siano supportate da adeguata documentazione.

Art. 4 - Conflitto di interessi

4.1 I Destinatari perseguono, nello svolgimento della propria attività e/o incarico, gli obiettivi e gli interessi generali della Società, nel rispetto della vigente normativa e del presente Codice.

4.2 I Destinatari sono tenuti a evitare ogni attività o situazione di interesse personale che costituisce o possa costituire un conflitto tra gli interessi individuali e quelli della Società. In particolare, è vietato - anche una volta cessato il rapporto con la Società - porre in essere comportamenti orientati allo sfruttamento delle informazioni privilegiate detenute dai soggetti appartenenti alla Società stessa per motivi legati allo svolgimento delle proprie funzioni e competenze aziendali.

4.3 Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento della funzione o dell'incarico, sono ispirati alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza, alla collaborazione, alla lealtà e al reciproco rispetto.

4.4 I Destinatari non utilizzano a fini personali beni e attrezzature di cui dispongano nello svolgimento della funzione o dell'incarico, se non in presenza di formali autorizzazioni.

4.5 I Destinatari sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice, i regolamenti interni e le altre disposizioni aziendali. In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta non onesta e non conforme alla vigente normativa.

4.6 I Dipendenti devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle di quest'ultima, rispettare le regole aziendali ed attenersi ai precetti del presente Codice, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e ss. del codice civile. Pertanto, in assenza di preventiva e formale autorizzazione della Società, è fatto divieto ai Dipendenti di:

- prestare opera quale lavoratore subordinato, consulente o in qualsiasi altra forma (ad es.: parasubordinato o autonomo, agente, amministratore, socio, ecc.) - anche occasionale o saltuaria, con o senza vincoli di subordinazione, con o senza retribuzione o profitto - presso o a favore di persone, imprese o enti, che svolgono attività identiche o similari a quelle della Società.
- intraprendere o comunque svolgere in proprio, né per interposta persona né per conto terzi, attività identiche o similari a quelle del datore di lavoro.

4.7 È vietato porre in essere azioni e comportamenti in conflitto di interessi o in concorrenza con l'attività della Società o, comunque, contrari alle finalità e agli interessi che la stessa persegue. Ai fini del presente principio è da ritenersi in "conflitto di interessi" con la Società chiunque sia titolare, per qualsiasi motivo, di un interesse contrario a quello della Società. Tutti coloro che operano per conto della Società hanno l'obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti con i terzi nel caso in cui sussistano tali conflitti.

4.8 Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla Società o ai suoi Partner o indebiti vantaggi per sé, per la Società o per terzi.

4.9 Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo un'offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale o di modico valore, non accetta detta offerta, né aderisce a detta richiesta e ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso. I Destinatari informano senza ritardo i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi o in conflitto con quelli della Società (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti) e in ogni altro caso cui ricorrano ragioni di convenienza. I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dalla Società astenendosi, in ogni caso, dal compiere operazioni in conflitto di interessi.

Art. 5 - Riservatezza

5.1 È vietato diffondere notizie false o riservate sia all'interno sia all'esterno della Società concernenti la Società stessa, gli Azionisti, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti e i terzi che per essa operano. Tutte le informazioni relative ai dati aziendali devono essere gestite attraverso i canali istituzionali garantendo la tutela e la protezione dei dati aziendali trattati, il rispetto del segreto professionale e la salvaguardia delle informazioni riservate. Il divieto permane anche in caso di cessazione dell'attività di lavoro e/o collaborazione con la Società.

Capo II-Comportamento negli affari

Art. 6 - Relazioni di affari

6.1 La Società, nello svolgimento delle relazioni d'affari si ispira ai principi di legalità, correttezza, trasparenza ed efficienza. I Dipendenti e i Collaboratori, le cui azioni possono essere in qualche modo riferibili alla Società stessa, dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse della Società e, in particolare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato o dalla importanza dell'affare trattato, astenendosi dal porre in essere, legittimare, accettare o favorire comportamenti che non siano strettamente conformi alla vigente normativa e ai principi di correttezza, diligenza e lealtà di cui al presente Codice.

6.2 È fatto divieto ai Destinatari di promettere o offrire, chiedere o accettare, anche per interposta persona, alcun tipo di compenso o utilità personale correlata alla gestione dell'attività della Società. Tale divieto si riferisce al denaro o altre utilità date (o ricevute da) a Pubblici Ufficiali e/o incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri così come a clienti, concorrenti, fornitori e altre persone con le quali la Società ha o verrebbe ad avere rapporti aziendali. È vietato offrire e/o ricevere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a/da Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, o loro parenti, anche per interposta persona, nonché da clienti, fornitori e altri soggetti, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti nelle ordinarie prassi e consuetudini. Ciascun Dipendente o Collaboratore che riceva qualsiasi forma di regalo, omaggio o beneficio che superi oggettivamente il modico valore, deve darne tempestiva comunicazione al proprio superiore.

6.3 I Destinatari che compiono atti per conto della Società in virtù di procure o di deleghe loro conferite devono agire nei limiti delle stesse. È vietato a tali soggetti al di fuori dei prefissati limiti e a tutti coloro che non hanno procure o deleghe, impegnare o far credere di poter impegnare la Società nell'espletamento dei loro compiti e delle loro attività. I Destinatari devono inoltre accertarsi che i soggetti con i quali intrattengono rapporti d'affari siano in possesso di legittimi poteri loro conferiti.

6.4 I Destinatari che intrattengono rapporti d'affari con soggetti pubblici e privati, con la Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera possono porre in essere attività e/o azioni vincolanti per la Società esclusivamente con soggetti che abbiano debitamente dimostrato la legittimità dei poteri loro riconosciuti

dai soggetti pubblici e privati o dalla Pubblica Amministrazione cui appartengono, oltre che i requisiti di onestà e di correttezza. Sono vietati tutti i rapporti con i soggetti che non soddisfano i suddetti requisiti.

Art. 7 - Tutela della concorrenza

7.1 La nostra Società sostiene i principi dell'economia di mercato e della libera concorrenza; si impegna a esercitare una concorrenza leale e riconosce alle altre aziende lo stesso diritto. La Società sostiene le leggi sulla concorrenza che mirano a proteggere questo principio.

Art. 8 - Rapporti con i Clienti e con i Partner

8.1 La Società persegue il proprio successo di impresa sui mercati attraverso l'offerta di prodotti e servizi di qualità a condizioni competitive e nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza leale.

8.2 La Società riconosce che l'apprezzamento di chi richiede prodotti o servizi è di primaria importanza per il suo successo di impresa e, pertanto, si impegna a gestire i rapporti con i Clienti e con i Partner con efficienza ed empatia, nel rispetto delle previsioni contrattuali ed a fornire prodotti, servizi e soluzioni di alta qualità, corredate da informazioni accurate ed esaurienti informazioni.

Art. 9 - Rapporti con i Fornitori

9.1 La selezione dei Fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o del servizio, nonché delle garanzie di assistenza e di tempestività.

9.2 Nei rapporti di fornitura la Società si impegna, da un lato, a ottenere la collaborazione dei Fornitori nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei clienti e dei Partner in termini di qualità, costo e tempi di consegna; dall'altro, a mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali.

Art. 10 - Rapporti con le Istituzioni

10.1 I rapporti della Società e dei Destinatari nei confronti delle istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali ("Istituzioni"), nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche di carattere locale, nazionale o internazionale ("Pubblici Funzionari") sono intrattenuti da ciascun Amministratore e da ciascun Dipendente, quale che sia la funzione o l'incarico, o, se del caso, da ciascun Collaboratore, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà.

10.2 I Destinatari che agiscono per conto della Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, conformano la propria condotta a criteri di trasparenza e di lealtà e prestano particolare attenzione, in special modo nel processo di negoziazione o nel partecipare a bandi a evidenza, gare pubbliche e/o appalti, alla confidenzialità, all'integrità e alla completezza della documentazione di supporto. Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione, la Società ed i Destinatari dovranno operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

10.3 Le persone indicate dalla Società di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera non devono, per nessuna ragione, cercare di influenzare impropriamente le decisioni dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che trattano e che prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera.

Capo III- Salute, sicurezza e ambiente

Art. 11 - Salvaguardia dell'Ambiente

11.1 Nell'ambito della propria attività, la Società si ispira al principio di salvaguardia dell'ambiente e persegue l'obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei Destinatari. Le attività della Società devono essere gestite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

11.2 La ricerca e l'innovazione tecnologica devono essere dedicate in particolare alla realizzazione e promozione di prodotti e processi sempre più compatibili con l'ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla sicurezza ed alla salute dei Destinatari.

Art. 12 - Salute e Sicurezza sul lavoro

12.1 La nostra società promuove la cultura della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, confermando il massimo impegno nel garantire tale cultura nelle proprie strutture e, considerando il personale e le risorse umane come il più importante patrimonio aziendale, è impegnata a realizzare e mantenere ambienti e postazioni di lavoro sicuri per ogni Dipendente, assicurando il rispetto della normativa.

Capo IV- Politiche interne

Art. 13 - Politiche in materia di lavoro e pari opportunità

13.1 La Società offre a tutti i lavoratori le stesse opportunità di lavoro cosicché tutti possano godere di un equo trattamento basato sui criteri del merito. Parimenti l'individuazione e la scelta del personale da assumere deve avvenire valutando le specifiche competenze, il profilo professionale e le capacità tecniche e psico-attitudinali del candidato rispondenti alle esigenze e necessità aziendali. Tutte le informazioni acquisite durante la fase di selezione dei candidati sono strettamente collegate al riscontro dei requisiti richiesti, nel rispetto della persona e delle sue opinioni. La Società, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione del personale e per garantire il rispetto delle pari opportunità di tutti i soggetti interessati.

Art. 14 - Comportamenti molesti sul luogo di lavoro

14.1 Le attività saranno svolte da ciascun Amministratore, Dipendente, quale che sia la funzione o l'incarico, o, se del caso, da ciascun Collaboratore, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà.

14.2 La Società esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie, intendendosi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - come tali:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o di gruppi di lavoratori.
- la ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui.
- l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.
- lo stalking, il bullismo, le molestie di natura sessuale, eccetera.

Art. 15 - Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti

15.1 La Società richiede ai propri Destinatari di contribuire a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità altrui. Sarà pertanto considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio di tali caratteristiche ambientali, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro:

- prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze psicotrope, stupefacenti o di sostanze di analogo effetto.
- consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze psicotrope, stupefacenti o di analogo effetto nel corso della prestazione lavorativa.

Art. 16 - Fumo

16.1 Nei locali interni della Società è vietato fumare e non sono previste eccezioni e/o locali adibiti al fumo. Inoltre, la Società terrà in particolare considerazione la condizione di chi avverta, comunque, disagio fisico in presenza di fumo e chiedi di essere preservato dal contatto con il cosiddetto "fumo passivo".

Art. 17 - Controllo e Trasparenza contabile

17.1 La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare la chiarezza, la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette ai soci, al pubblico e alla società incaricata della revisione contabile. Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno recepite per la redazione degli atti sopra indicati. Tutte le poste di bilancio, la cui determinazione e quantificazione presuppone valutazioni discrezionali delle Funzioni/Direzioni preposte, devono essere supportate da idonea documentazione e da scelte legittime, condivise e in ogni tempo sostenibili.

17.2 È vietata ogni tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare un danno ingiusto ai creditori. È vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale. È altresì vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto ad influenzare la volontà dei componenti dell'assemblea degli azionisti per ottenere una deliberazione differente da quella che sarebbe stata assunta.

17.3 La Società esige che gli Amministratori, i Consulenti e i Dipendenti tengano una condotta corretta e trasparente finalizzata a fornire informazioni veritiere e corrette a soddisfazione di qualsiasi richiesta avanzata da parte degli azionisti, degli organi e delle società di controllo e/o revisione e degli altri organi sociali, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali. I Destinatari dovranno seguire le stesse regole di comportamento anche in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità Pubbliche competenti, mantenendo pertanto un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo. È vietato ostacolare, in qualunque modo, le funzioni delle Autorità Pubbliche di vigilanza che entrino in contatto con la Società per via delle loro funzioni istituzionali.

Art. 18 - Uso di attrezzature e beni aziendali

18.1 Le attrezzature e i beni della Società - inclusi quelli immateriali (ad es.: marchi, brevetti ed altre proprietà intellettuali, codici, software, segreti aziendali, reti WiFi, siti internet, pagine dei social network, caselle e-mail aziendali, sistemi di lavoro / comunicazione / connessione remota, report interni e di consulenti, presentazioni, materiale pubblicitario, eccetera) - devono essere utilizzati esclusivamente per uso aziendale, nel rispetto delle normative applicabili, delle indicazioni e specifiche fornite dal costruttore o dal fornitore. I Destinatari non possono utilizzare a fini personali beni e attrezzature di cui dispongano nello svolgimento della funzione o dell'incarico, se non a fronte di formali autorizzazioni, nel rispetto dei limiti delle stesse, del Codice e dei regolamenti aziendali applicabili.

18.2 In assenza di un preventivo e formale assenso della Società nessun Destinatario potrà:

- installare, impiantare, montare, alterare, o fare connessioni di hardware o software non autorizzato o non conformi a quelli normalmente installati ed usati dalla Società e già presenti nelle attrezzature e nei beni aziendali in uso o dotazione.
- modificare, manomettere, disassemblare / de-compilare, alterare attrezzature e beni aziendali.

18.3 in nessun caso è ammesso utilizzare attrezzature e beni aziendali per creare, utilizzare, scaricare, installare, trasmettere od altrimenti diffondere virus, bugs, trojans e malwares in genere, materiale pedo-pornografico, attività di pirateria informatica, carpire e/o divulgare segreti industriali e proprietà intellettuali della Società o di terzi, porre in atto molestie, attività eticamente repressibili e comportamenti vietate dalla legge, dal Codice e dai regolamenti e dalle disposizioni aziendali.

Capo V- Divulgazione e Disposizioni finali

Art. 19 - Disposizioni attuative

19.1 Il presente Codice deve essere portato a conoscenza degli Organi sociali e dei suoi componenti, dei Dipendenti della Società, dei Consulenti e o Collaboratori, dei Procuratori, dei Partner e di tutti coloro che possano agire per conto della Società. Il presente Codice è pubblicato nella rete aziendale CU e reso disponibile sui siti internet e sulle pagine dei social network della Società.

19.2 Tutti i Destinatari sono tenuti ad apprenderne e sottoscriverne i contenuti e a rispettarne le regole.

Art. 20 Conseguenze disciplinari

20.1 L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice Civile, sopra riportato. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

20.2 L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai Collaboratori e/o dai soggetti aventi relazioni d'affari con l'impresa. La violazione delle norme del Codice potrà essere considerato inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Art. 21 Interventi modificativi

21.1 Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.

Indice

Capo I	Disposizioni generali	Pag. 1
Art. 1	Ambito di applicazione e Destinatari	
Art. 2	Informazione e Comunicazione	
Art. 3	Correttezza	
Art. 4	Conflitto di interessi	
Art. 5	Riservatezza	
Capo II	Comportamento negli affari	Pag. 3
Art. 6	Relazioni di affari	
Art. 7	Tutela della concorrenza	
Art. 8	Rapporti con i Clienti e con i Partner	
Art. 9	Rapporti con i Fornitori	
Art. 10	Rapporti con le Istituzioni	
Capo III	Salute, sicurezza e ambiente	Pag. 5
Art. 11	Salvaguardia dell'Ambiente	
Art. 12	Salute e Sicurezza sul lavoro	
Capo IV	Politiche interne	Pag. 5
Art. 13	Politiche in materia di lavoro e pari opportunità	
Art. 14	Comportamenti molesti sul luogo di lavoro	
Art. 15	Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti	
Art. 16	Fumo	
Art. 17	Controllo e Trasparenza contabile	
Art. 18	Uso di attrezzature e beni aziendali	
Capo V	Divulgazione e Disposizioni finali	Pag. 7
Art. 19	Disposizioni attuative	
Art. 20	Conseguenze disciplinari	
Art. 21	Interventi modificativi	